

STATUTO

dell'associazione sportiva dilettantistica denominata

“Livinmantra ASD”

Art. 1 – Denominazione. E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica non commerciale denominata “Livinmantra ASD”.

L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 – Sede. L'associazione ha sede legale in Messina, viale San Martino n 367 cap 98124. Essa potrà aprire dipendenze tecniche od organizzative, anche al di fuori del territorio nazionale, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 3 – Durata. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 4 - Anno sociale. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano l'1 luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 5 – Scopo. L'associazione ha per scopo lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, essa ha come finalità quella di praticare e diffondere lo sport del gioco del Fantacalcio, e dello sport in genere esaltando i valori dello sport anche in relazione alle situazioni di emarginazione sociale, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori e di disciplinare l'attività didattica ed agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza nelle competizioni che andrà ad organizzare.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti, propri o di terzi; organizzare gare, campionati e manifestazioni; svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nella attività sportive, ed ogni altra iniziativa utile per la propaganda e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche.

Per i servizi resi l'associazione potrà riscuotere il pagamento di specifici corrispettivi da parte dei propri soci, iscritti o partecipanti, da parte di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di organizzazioni locali o nazionali.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica, mobiliare, immobiliare e finanziaria che sarà ritenuta utile e necessaria.

In via esclusivamente accessoria, l'associazione potrà esercitare attività di natura commerciale al solo fine di finanziare l'attività istituzionale. In tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro, pertanto non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'associazione potrà partecipare quale socio o associato ad altri circoli, associazioni e società sportive dilettantistiche aventi scopi analoghi.

Art. 6 – Soci. La disciplina associativa dell'associazione è improntata all'uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo nel rispetto del principio di democrazia interna, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani e stranieri, associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli definiti nel presente statuto, enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali.

L'associazione è composta da Soci fondatori ed effettivi.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione. Tale titolo è puramente onorifico e non comporta alcun privilegio ai fini associativi.

Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'associazione, previa associazione alla stessa. Ai soli fini amministrativi interni i soci effettivi potranno essere suddivisi in sottocategorie senza che ciò comporti limite alcuno ai loro diritti.

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa o sociale annuale, in Assemblea godono dell'elettorato attivo e passivo per la libera elezione degli organi amministrativi e la nomina di quelli direttivi, del diritto di voto su tutti i punti posti all'O.d.G., ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per l'approvazione dei bilanci consuntivi.

Coloro che effettuano versamenti di particolare valore in favore del fondo sociale o si distinguono per particolari meriti in favore dell'associazione, possono essere nominati Benemeriti dal Consiglio Direttivo. Tale titolo è puramente onorifico, non temporaneo, non richiede il versamento della quota annuale, non dà diritto a ricevere alcuna prestazione da parte dell'associazione né a partecipare con diritto di voto alle assemblee dei soci. La qualifica di Benemerito è compatibile con quella di socio fondatore o effettivo.

Art. 7 - Domanda di ammissione. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione quali soci effettivi dovranno, dopo aver preso visione dello statuto e del regolamento sociale, redigere una domanda su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e versare la quota associativa. La domanda deve essere firmata dal richiedente, datata e numerata progressivamente secondo la numerazione riportata sul Registro dei soci. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate anche dall'esercente la potestà parentale.

L'ammissione diviene effettiva dopo la controfirma della domanda da parte del Presidente che deve controllarne la correttezza formale. Il Consiglio Direttivo entro la fine dell'anno sociale, e comunque prima della convocazione di ogni Assemblea, deve ratificare l'accoglimento di tali domande.

Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione, ai fini dei rapporti associativi, eleggono domicilio presso la sede dell'associazione.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci. La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità che potranno essere stabilite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I soci hanno il dovere di difendere in ogni campo il buon nome dell'associazione, di osservare le norme del presente statuto e le regole dettate dal CONI e dalle Federazioni ed Enti sportivi nazionali ai quali l'associazione aderisce, nonché le vigenti norme in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva.

Art. 9 – Esclusione e sanzioni disciplinari. L'esclusione dei soci potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'associazione e che con la propria condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa od in caso di gravi infrazioni all'ordinamento sportivo. La radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea ordinaria dei soci immediatamente successiva. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più riammesso.

Per violazioni meno gravi i soci sono passibili delle sanzioni della censura o della sospensione, adottate dal Consiglio Direttivo. Al socio sottoposto al provvedimento disciplinare dovrà essere notificato per iscritto il motivo del procedimento prima della decisione. Egli potrà presentare memorie a discolta entro un termine non superiore ai sette giorni dalla notifica

Art. 10 – Recesso. Il recesso del socio potrà avvenire, esplicitamente, per dimissioni, o, tacitamente, per morosità a causa del mancato pagamento della quota sociale annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di recesso tacito per morosità il socio potrà presentare una nuova domanda di ammissione.

I soci, che per qualunque motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere rimborsi sui contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11 – Patrimonio o fondo comune. Il patrimonio, o fondo comune, è costituito dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo pervenuti all'associazione, acquistati, apportati dai soci,

ricevuti con lasciti, donazioni od eredità, dai valori di cui abbia piena disponibilità nonché dai mezzi finanziari che pervengono all'associazione in conseguenza della sua attività.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative versate dai nuovi soci, dalle quote sociali annuali versate dai soci che intendono mantenere la loro qualifica, dai contributi di enti od associazioni, dalle elargizioni liberali di soci o terzi in genere, da raccolte pubbliche occasionali e dai corrispettivi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall'associazione.

I versamenti, effettuati a qualunque titolo dai soci, non sono rivalutabili né ripetibili, e anche in caso di scioglimento dell'associazione o di morte dell'associato, o di suo recesso od esclusione, non può, quindi, farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. I versamenti, a qualunque titolo effettuati, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

In caso di scioglimento dell'associazione, qualunque ne sia la causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione sportiva dilettantistica, sentiti gli organismi di controllo eventualmente a tal fine istituiti.

Art. 12 – Rendiconto. Il rendiconto annuale, o bilancio consuntivo, sarà redatto ed approvato nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. Esso sarà accompagnato dalla relazione morale e finanziaria sulla gestione trascorsa predisposta dal Presidente dell'associazione. La sua approvazione da parte dell'Assemblea generale dei soci dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.

Nel caso il rendiconto annuale si chiuda con un avanzo di gestione questo deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 - Organi sociali. Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Art. 14 – Assemblea. L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 15 - Diritti di partecipazione. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci fondatori ed i soci effettivi maggiorenni che siano in regola con il versamento delle quote sociali annue. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in Assemblea, e per tutte le votazioni vale il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 16 – Convocazione. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, di norma, avviene tramite deliberazione del Consiglio Direttivo, anche in attuazione degli obblighi statutari.

L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravveda la necessità. L'Assemblea dovrà, altresì, essere convocata su richiesta, scritta e motivata, di almeno un terzo dei soci con diritto di voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo. La richiesta dei soci potrà avvenire in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione degli organi sociali.

La convocazione deve essere comunicata ai soci mediante raccomandata postale da inviare quindici giorni prima dell'incontro, ovvero con qualunque altro mezzo che possa comprovare l'avvenuta comunicazione almeno otto giorni prima dell'incontro. La convocazione deve contenere il luogo, la data, l'orario, in prima e seconda convocazione, nonché l'O.d.G. della riunione.

Art. 17 - Validità Assembleare. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria, quando non diversamente previsto nel presente statuto, è regolarmente costituita, con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria. Le deliberazioni, quando non diversamente previsto nel presente statuto, sono assunte con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua rinuncia, da altro socio designato dall'Assemblea.

L'Assemblea normalmente vota per alzata di mano. Per l'elezione degli organi statutari la votazione avviene a scrutinio segreto. In questo caso il Presidente dell'Assemblea può formare dei seggi elettorali scegliendo gli scrutatori tra i soci presenti. In caso di necessità si procede al ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato un uguale numero di voti.

Art. 18 - Compiti dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 aprile di ciascun anno.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, comprensivo della relazione morale e finanziaria sulla gestione trascorsa;
- 2) deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, di fondi, riserve o capitale, conformemente a quanto consentito dalla legge e dal presente statuto, ed in ogni caso in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

- 3) discutere ed approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso esprimendo l'indirizzo programmatico da dare all'attività futura;
- 4) determinare il numero dei consiglieri componenti il Consiglio Direttivo;
- 5) eleggere quadriennalmente il Consiglio Direttivo, con votazione segreta nella quale ciascun votante può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei membri da eleggere;
- 6) approvare i regolamenti interni di particolare importanza e le loro eventuali modifiche;
- 7) ratificare la radiazione dei soci;
- 8) deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- 1) approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche;
- 2) deliberare sullo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dallo specifico articolo del presente statuto;
- 3) Eleggere il Consiglio Direttivo quando esso decade a seguito della perdita di un numero di consiglieri superiore al terzo dei suoi componenti;
- 4) deliberare su quant'altro sottoposto alla sua approvazione.

Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto verbale su apposito registro delle Assemblee dei soci. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull'ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che lo compongono.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione. Copia dei verbali e dei relativi allegati, tra i quali il bilancio consuntivo, sarà affissa all'albo sociale della sede e delle dipendenze, durante i quindici giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art. 19 - Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea e nel proprio seno nomina il Presidente dell'associazione, che lo presiede, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere, e potrà assegnare altri incarichi stabilendone le funzioni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tutti gli incarichi sociali, assegnati ai consiglieri, si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta.

Art. 20 - Dimissioni dei consiglieri e decadenza del Consiglio Direttivo. Le dimissioni dei consiglieri devono avvenire per iscritto e saranno effettive dopo la presa d'atto delle stesse da parte del Consiglio Direttivo il quale dovrà riunirsi entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di consiglieri pari al terzo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo sarà reintegrato, tramite elezioni, in occasione dello svolgimento della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva. In caso di perdita di un numero di consiglieri superiore al terzo dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto. Esso resterà in carica solo per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione e convocherà l'Assemblea straordinaria, che dovrà essere tenuta entro il termine massimo di trenta giorni dalla decadenza, inserendo all'O.d.G. l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Esso resterà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio decaduto.

Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richieda almeno un terzo dei componenti, senza formalità, con un preavviso di almeno 48 ore comprendente l'O.d.G.

Con la presenza di tutti i consiglieri che lo compongono il Consiglio è comunque valido.

Di ogni riunione di Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale su apposito libro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Prima di essere messo in uso tale libro dovrà essere numerato e bollato con il timbro sociale in ogni sua pagina e sull'ultima pagina il Presidente apporrà la data e la propria firma, indicando il numero di pagine che compongono il registro.

Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- 1) eleggere nel suo seno il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente, il Segretario Tesoriere;
- 2) curare l'amministrazione del patrimonio sociale, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, con lo scopo di raggiungere un equilibrio finanziario ed economico di medio periodo;
- 3) approvare il bilancio consuntivo, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, prima della sua presentazione all'Assemblea;
- 4) approvare il bilancio preventivo, prima della sua presentazione all'Assemblea;
- 5) fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- 6) determinare l'importo delle quote associative, delle quote sociali annuali e fissarne le modalità di pagamento;

- 7) determinare l'importo dei corrispettivi per le diverse iniziative realizzate dall'associazione per il raggiungimento degli scopi sociali e fissarne le modalità di pagamento;
- 8) approvare il modulo di richiesta di ammissione a socio effettivo;
- 9) ratificare le domande di ammissione a socio effettivo accettate dal Presidente;
- 10) redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto;
- 11) promuovere l'allestimento dell'attività sportive secondo l'indirizzo programmatico dato dall'Assemblea, mediante l'affiliazione ad una o più FF SS NN o alle discipline sportive associate o ad uno degli EE PP SS riconosciuti dal CONI, anche su base regionale.
- 12) assumere tutte le deliberazioni inerenti la gestione dei collaboratori, sia dipendenti che non dipendenti, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- 13) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- 14) aprire dipendenze tecniche od organizzative quali uffici, sezioni, sedi secondarie ed impianti sportivi anche fuori dal territorio nazionale e nominarne i responsabili;
- 15) Modificare la sede dell'associazione nell'ambito del Comune ove l'Assemblea lo ha fissato dandone tempestiva comunicazione ai soci;
- 16) richiedere il riconoscimento dell'associazione ai fini sportivi se prevista dalle leggi;
- 17) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 23 - Il Presidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, rappresenta l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ne cura l'amministrazione con la collaborazione dei consiglieri, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. A lui è, inoltre, riservata la firma dei documenti relativi ai contratti bancari di c/c o altro genere. Nessuna operazione finanziaria potrà essere effettuata senza la firma del Presidente in carica, a meno di formale delega.

Il Presidente accetta le domande di ammissione a socio effettivo al fine di dare immediata validità, interna ed esterna, al rapporto associativo, fermo restando l'obbligo di sottoporre tutte le domande ricevute alla ratifica del primo Consiglio Direttivo immediatamente successivo. In conseguenza di ciò egli è responsabile della corretta tenuta del Libro Soci, anche se può delegare ad altro consigliere la pratica redazione di tale libro.

In caso di estrema e comprovata necessità il Presidente può decidere anche senza convocare il Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire, per ricevere ampio scarico sull'operato, nella prima riunione successiva.

Art. 24 - Il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato, collabora con il Presidente nel coordinamento di tutte le attività dell'Associazione.

Art. 25 - Il Segretario Tesoriere. Il Segretario Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e la corretta tenuta dei relativi documenti e libri contabili; provvede alla buona tenuta degli atti, registri e quant'altro concerne la documentazione di archivio con esclusione del registro soci la cui tenuta è a cura del Presidente; predispone, in raccordo con il Presidente, il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale.

Art. 26 - Incompatibilità ed esclusioni. Non sono eleggibili in seno al Consiglio Direttivo né possono ricoprire altre cariche sociali:

- 1) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- 2) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione Sportiva;
- 3) coloro che avendo rapporti di lavoro dipendente, professionale o coordinato e continuativo con l'associazione, non vi abbiano espressamente rinunciato prima della candidatura alla carica;
- 4) coloro che ricoprono la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 27 - Clausola Compromissoria. I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di collegio arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'associazione.

I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Art. 28 - Vincolo di giustizia. L'associazione dal momento dell'affiliazione, ed i soci dal momento del tesseramento, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia, la clausola compromissoria e tutte le norme previste nello statuto, nei regolamenti ed nelle direttive del CONI, delle Federazioni e degli Enti di Promozione Sportiva cui ci si intende affiliare o aderire.

Art. 29 – Scioglimento. Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato solo dall'Assemblea straordinaria e solo se l'argomento è posto all'ordine del giorno. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto, mentre per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei soci con diritto di voto.

La richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci, avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione, deve essere presentata da almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto.

La stessa Assemblea che ha deliberato lo scioglimento, nomina un commissario per la predisposizione del bilancio di liquidazione ed indica l'ente beneficiario del patrimonio di liquidazione.

Art. 30 - Modifiche dello statuto. Le modifiche del presente statuto potranno essere deliberate solo dall'Assemblea straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno. Le deliberazioni saranno assunte con la maggioranza minima dei due terzi dei voti espressi.

Art. 31 - Norma finale. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed in difetto di essi alle norme del Codice Civile in materia di associazione.